

Comune di Cabras

Provincia di Oristano



Comuni de Crabas

Provincia de Aristanis

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

<i>Articoli</i>	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	<i>Pagine</i>
1	Oggetto del Regolamento	3
2	Istituzione e presupposto dell'imposta	3
3	Soggetti passivo e responsabile degli obblighi tributari	3
4	Misura dell'imposta	4
5	Esenzioni	4
6	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
7	Versamento dell'imposta e rilascio di quietanza	5
8	Disposizioni in tema di accertamento	6
9	Sanzioni tributarie e ravvedimento	6
10	Sanzioni amministrative non tributarie	7
11	Rimborsi	8
12	Interessi	8
13	Contenzioso	8
14	Funzionario responsabile dell'imposta	8
	TITOLO 2 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
15	Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento	9

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, istituita nel Comune di Cabras con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28 marzo 2019.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4, D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cabras, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, nelle strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Sono altresì considerate "strutture ricettive" tutte le tipologie ricettive ricomprese nella L.R. 11/2015 "Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998" ubicati nel territorio del Comune di Cabras. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel precedente comma 2, ubicate nel territorio del Comune di Cabras, fino a un massimo di 14 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. Nel caso in cui i pernottamenti avvengano in strutture ricettive diverse l'imposta di soggiorno sarà dovuta dall'ospite per ogni struttura nella quale andrà a soggiornare e sempre nel limite massimo di quattordici pernottamenti per struttura.

Art. 3 – Soggetti passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Cabras che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo e integrale versamento al Comune di Cabras.
3. Il Comune attraverso proprio portale web accredita tutti gli operatori economici, compresi coloro che offrono servizi di locazione breve e/ o locazione turistica, nel proprio territorio, per disciplinare le modalità di dichiarazione, di incasso e riversamento del tributo, di predisposizione Modello 21, da parte di tali soggetti.
4. Ai sensi dell'art 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, introdotto dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24 luglio 2017 n. 50, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

6. Gli operatori economici di cui ai precedenti commi 4 e 5, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, rivestono la qualifica di agenti contabili, e sono tenuti ai conseguenziali obblighi di resa del conto e di parificazione (art. 6 del presente regolamento). Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Art. 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Nel caso di pernottamento nelle aree attrezzate alla sosta temporanea di turisti con mezzi di pernottamento autonomi camper il numero delle persone soggiornanti è determinato forfettariamente in due unità per ogni mezzo.
2. La misura delle tariffe dell'imposta e l'arco temporale di applicazione del tributo nel corso dell'anno è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Le variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 12 anno di età;
 - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f) il personale appartenente alle forze di polizia, alle forze armate ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, che per ragioni di servizio alloggiano nel Comune di Cabras;
 - g) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'articolo 2;
 - h) gli studenti universitari di età non superiore ai 26 anni, regolarmente iscritti a un corso di laurea in Oristano riconosciuto dal M.I.U.R.;
 - i) gli studenti universitari che partecipano a programmi tipo "Erasmus" c/o corso di laurea in Oristano per la durata del soggiorno;
 - j) i residenti nei Comuni dell'*Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti* e della Città di Oristano;
 - k) i proprietari e i loro parenti entro il 4° grado, e gli ospiti dei proprietari compresenti col proprietario presso case di residenze private (prima e seconda casa), che non svolgono attività locativa di qualunque natura.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, che dovrà contenere le generalità del soggetto che ha diritto all'applicazione dell'esenzione, oltre agli estremi della documentazione che attesta la sussistenza di tale diritto.

Art. 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune, entro il sedicesimo giorno del mese successivo, il numero totale dei clienti soggiornanti censiti nel mese precedente, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento; il relativo periodo di permanenza; l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) accreditarsi al sistema informativo per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Cabras;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
 - c) versare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica, secondo le seguenti perentorie scadenze:
 - 1° trimestre (Gennaio-Marzo): 16 aprile
 - 2° trimestre (Aprile-Giugno): 16 luglio
 - 3° trimestre (Luglio-Settembre): 16 ottobre
 - 4° trimestre (Ottobre-Dicembre): 16 gennaioIl termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per ritardati ed omesso versamenti diretti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471;
Il versamento di cui alla presente lettera, deve avvenire attraverso:
 - delega di pagamento modello F24;
 - procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Cabras;
 - mediante pagamento tramite il sistema bancario, o sistemi elettronici di pagamento.
 - d) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il sedicesimo giorno successivo al mese di riferimento, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata, comprensiva dei dati minimi indicati nel prospetto del portale da riportare in ragione della struttura gestita e conseguente tariffa applicata;
 - e) informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
 - f) trasmissione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del conto dell'agente contabile (Modello 21) di cui all'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - g) trasmissione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo della conservazione, per 5 anni, delle ricevute o fatture, delle quietanze di cui all'art. 7 comma 1, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno.

Art. 7 – Versamento dell'imposta e rilascio di quietanza

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, contestualmente al corrispettivo del soggiorno, corrispondono l'imposta di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, al gestore della struttura ricettiva ovvero al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e, quindi, al successivo versamento con cadenza trimestrale al Comune di Cabras ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c).
2. Qualora l'imposta da riversare sia inferiore a euro 10,00 è consentito effettuare un versamento cumulativo alla prima e successiva scadenza utile, al raggiungimento dell'importo minimo previsto. Rimane fermo, in ogni caso l'obbligo di comunicazione periodica, alle scadenze stabilite dall'articolo 6, comma 2, lettera d).

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni/dichiarazioni di cui al precedente art. 6, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché del presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792 della L. 27 dicembre 2019 n. 160.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, nei confronti dei soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, può:
 - richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo di funzionari accertatori ex art. 1, comma 179 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, della Polizia Locale ovvero della Guardia di Finanza, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - chiedere, anche a fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
 - effettuare ogni verifica e ispezione ai sensi di legge;
 - invitare i gestori delle strutture ricettive, ad utilizzare il software di gestione dell'imposta adottato dall'ente, per la gestione del tributo.
5. Il Comune determina il numero complessivo delle presenze tassabili della struttura ricettiva sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o comunque di sua conoscenza, compreso l'utilizzo di dati medi statistici, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture, contabili e non contabili, del gestore ancorché regolarmente tenute.
6. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione o rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio, ovvero i dati del portale "Alloggiati Web", così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.
7. In materia di rateazione delle somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo, si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate, ovvero, qualora più favorevoli al contribuente, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 796, 797 e 798 della L. 27 dicembre 2019 n. 160.
8. Il Comune potrà istituire un Comitato, composto dall'Assessore al bilancio o suo delegato, dal responsabile del tributo come individuato dalla Giunta Comunale e dalle associazioni di categoria delle strutture ricettive per concertare azioni volte al contrasto dell'evasione ed eventuali ulteriori argomenti connessi al presente regolamento.

Art. 9 – Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Art. 10 – Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accredito al sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);
 - b) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera d);
 - c) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera e);
 - d) mancata conservazione delle dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 6, comma 3;
 - e) mancata conservazione di copia delle quietanze di cui all'art. 6 comma 3;
 - f) omesso o tardivo invio dei documenti e atti, ovvero mancata o tardiva risposta ai questionari, richiesti ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui al precedente comma 1, non esonerano dal versamento dell'imposta evasa.
4. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o della compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'Ente.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Art. 12 – Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del vigente tasso legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresi quelli di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 162 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Al funzionario responsabile sono altresì attribuite le competenze in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative non tributarie di cui al precedente art. 10.

TITOLO 2 – *DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

Art. 15 – Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e finanze.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.